

## **Sentenza del 04/05/2015 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata - Sezione/Collegio 2**

### **Intitolazione:**

Non disponibile

### **Massima:**

Non disponibile

### **Testo:**

Oggetto della domanda

L' AGE con appello tempestivamente prodotto avverso la sentenza del Collegio di prima istanza, in riferimento all'avviso di accertamento, chiede la riforma dell'impugnata sentenza.

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 182/12 depositato il 23/02/12 la Sig.ra A M A impugnava l'avviso di accertamento con cui sono stati accertati maggiori ricavi non contabilizzati in base a ricostruzione induttiva ex art 39 co 1 lett d) DPR 600/73, con addebito di maggiori imposte, contributi e sanzioni. E ciò per violazione dell'art 42 DPR 600/73 denunciando la mancata allegazione dei processi verbali specificando che delle 7 interviste solo 6 erano state indicate nell'avviso di accertamento. Concludeva che le dichiarazioni rese da terzi non erano utilizzabili.

Si costituiva in giudizio l'AGE che ribadiva la legittimità del proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza con sentenza n. 120/02/12 depositata il 13/09/12 accoglieva il ricorso nella considerazione che le dichiarazioni rilasciate da terzi ad organi verificatori ispettivi non rientrano nel genus della testimonianza e fanno fede fino a querela di falso. Appare difficile poter sostenere le ragioni della pretesa tributaria unicamente sulla base di dichiarazioni rilasciate da terzi, senza che le stesse siano suffragate da ulteriori elementi probatori. Nel caso di specie l'AGE si è limitata a richiamare delle dichiarazioni rese da terzi nell'ambito di un processo verbale regolarmente comunicato a parte ricorrente senza però allegare le dichiarazioni ricevute. In ogni caso le dichiarazioni sostitutive allegate dalla contribuente sono altrettanto idonee a contrastare l'assunto dell'Ufficio procedente. Avverso tale decisione l'AGE proponeva appello per violazione dell'art 39, co 1 lett b) e d) DPR 600/73. Ed invero la ditta verificata aveva tenuto un comportamento tale da fatturare i corrispettivi percepiti per percentuale media pari al 40,93 %. Dei ricavi derivanti dall'attività di onoranze funebri. Ciò dimostra inattendibilità dell'impianto contabile confermato anche dalle dichiarazioni rese, dai clienti della contribuente.

Motivi della decisione

L'appello non è fondato e pertanto non merita accoglimento. Sono condivisibili le argomentazioni dei primi giudici. Ed invero sia il PVC sia l'avviso di accertamento non riportano alcun virgolettato ma si limitano a ricostruire una tabella nella quale sono state riportate le sintesi tratte dai funzionari delle presunte dichiarazioni di terzi. Inoltre gli atti con cui queste dichiarazioni sono state acquisite dovevano essere esibite nel corso del procedimento contenzioso come elemento di prova e prima ancora allegate all'avviso di accertamento per assolvere l'obbligo motivazionale. I terzi intervistati non sono stati in grado di documentare quanto dichiarato. In ogni caso l'accertamento è fondato su dati non significativi atti a suffragare quanto presuntivamente dichiarato dai terzi e posto a base dell'avviso. Né l'Ufficio ha fornito alcuna prova della sottofatturazione sia in relazione ai soggetti intervistati sia in relazione alle prestazioni rese a tutti gli altri clienti, ma solo ed unicamente dei generici elementi indiziari. Il ricorrente ha offerto un insieme di elementi che costituiscono nel loro insieme quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che confermano la correttezza di quanto dichiarato e l'illegittimità dell'avviso di accertamento.

La particolarità della questione trattata induce a ritenere giusti e equi motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Potenza il 26/01/2015